



GIUDICE DI PACE DI MERCATO S. SEVERINO

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il dott. Nicola Lombardi, avvocato con funzioni di giudice di pace coordinatore, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile n. 541 R.G. contenzioso civile dell'anno 2014

Tra

Ni Al rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro Ambrosio, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, domicilio eletto come in atti

attore

contro

Soc. Autostrade per l'Italia Spa, in persona del legale rappte p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Feliciano Palmieri, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, domicilio eletto come in atti

convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come in atti

Svolgimento del processo

Ni A evocava dinanzi a questo giudice la soc Autostrade per l'Italia Spa in persona ex lege, all'uopo premettendo che in data 17 settembre 2013, alle ore 15,30 circa, nel tratto di raccordo autostradale SA/AV, dopo circa 100 mt. dall'uscita della A30, direzione Avellino, a causa dell'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane, l'autotreno Mod Iveco 470 da egli condotto, nel frenare, a causa anche dell'asfalto bagnato, perdeva il controllo dello stesso e finiva fuori strada.

Narrava ancora l'attore che in conseguenza di tanto pativa lesioni personali.

Contestatasi la lite, si costituiva la convenuta società la quale chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto.

L'istruttoria di causa si giovava di prove documentali regolarmente acquisite e di prova per testi.

Compiuta l'istruttoria all'udienza del 16 aprile 2015, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza.

Motivi della decisione

Si osserva che l'art. 2051 c.c., nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno si sia verificato, se non nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa,

Sent. n. 377/15
R.G. n. 507/15
Cron. n. 904/15
Rep. n.

Depositata il
18 MAG 20



GIUDICE DI PACE DI MERCATO S. SEVERINO

quantomeno per l'insorgenza in questa di un processo dannoso provocato da elementi esterni (giurisprudenza granitica sul punto): ed è indiscutibile che la presenza di un animale sull'autostrada, incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, fa assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa.

Il contenuto della prova liberatoria, tuttavia, si atteggia in termini diversi a seconda che la situazione di pericolo fosse connessa alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada ovvero derivasse da condotte degli stessi utenti e/o da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa. La presenza dell'animale rientra in questa seconda tipologia di casi, dovendo ravvisarsi il caso fortuito soltanto nei casi in cui l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, in quanto l'insidia, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non può essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 13/07/2005).

In sostanza, in considerazione della natura del pericolo denunciato, era rimesso alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora lo stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa. Si osserva ancora che ai sensi dell'art. 2 n. 3 lett. A del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, è prescritto che l'autostrada sia "dotata di recinzione".

Deve tuttavia valutarsi la stessa condotta di guida del N. Al che, valutate le complessive risultanze istruttorie, deve ritenersi non particolarmente adeguata alle circostanze sotto il profilo della velocità impressa al veicolo condotto, tenuto conto del tratto di strada curvilineo e reso viscido dalla pioggia.

Va altresì aggiunto che in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.

Cass Civ 20619/14. Nel caso di specie si stima congruo determinare l'apporto di responsabilità dello stesso danneggiato nella misura del 50%.



GIUDICE DI PACE DI MERCATO S. SEVERINO

Sotto il profilo del *quantum debeatur* esaminata la documentazione medica versata in atti, procedendo ad una valutazione equitativa del danno, avremo € 350,00 a titolo di ITT (= 7gg x 50,00); € 500,00 per ITP al 50% (= 20gg x 25); € 250 per ITP al 25% (= 20gg x 12,50), così per complessivi euro 1100,00, pertanto vengono liquidati euro 550,00 (= 50% di € 1100,00), oltre interessi dall'evento al soddisfo.

Le spese seguono la parziale soccombenza e, compensate per $\frac{1}{2}$, vengono liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 emesso in applicazione dell'art 9 del DL n. 1/2012 conv con legge n. 27/12 ed in particolare, ai sensi dell'art 4 del predetto regolamento, tenendo conto della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e complessità della controversia, del numero ed importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dall'assistito, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento.

P.Q.M.

Definitivamente statuendo sulla domanda attrice, così provvede:

Accoglie parzialmente la stessa e per l'effetto condanna la convenuta Soc. Autostrade per l'Italia Spa, in persona del legale rappte p.t., al pagamento della somma di euro 550,00, oltre interessi dall'evento al soddisfo


Condanna parte convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite che, compensate per $\frac{1}{2}$ vengono in tale misura liquidate in euro 250,00 di cui euro 50,00 per spese, oltre rimborso forfetario, c.p.a ed iva.

Mercato S. Severino, 9 maggio 2015

Il Cancelliere

Depositata oggi 18 MAG 2015

Il Cancelliere
Luigi De C...



Il Giudice di Pace Coord.re
dott. Nicola Lombardi